



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

“Regina Margherita”

Licei: Scienze Umane / Linguistico / Economico Sociale/ Musicale / Coreutico

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO

Codice Fiscale 80019900820 - Cod. Min. PAPM04000V

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106

E mail: papm04000v@istruzione.it – papm04000v@pec.istruzione.it

www.liceoreginamargherita.gov.it

Prot. n°. 3941/C14

Reg. Contratti n°. 24

Palermo, 15/03/2019

Cod. Univoco UFCXJ5

C.I.G. N°. Z9C27616AF

CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI PICCOLI LAVORI EDILIZI

TRA

l'Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” con sede legale in Palermo, P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO C.F. 80019900820, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Pia Blandano nata a Palermo il 28/01/1954 - C.F. BLNPIA54A68G273D in qualità di legale rappresentante;

E

la ditta Edill R. & GD S.r.L. ubicata in Palermo, in Via Giovanni Gorgone, 45 - P. IVA 06611190825, nel suo Legale Rappresentante Sig. Rera Girolamo nato a Palermo il 24/07/1958 – cod. fisc. RREGLM24L58G273N, di seguito nominata “ditta fornitrice”,

si conviene e stipula quanto segue:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 1 – Fonti

La richiesta di preventivo, l'offerta presentata dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolato:

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici, D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56.

Art. 2 – Oggetto e Modalità di espletamento dell'incarico

Oggetto del presente contratto è la REALIZZAZIONE DI PICCOLI LAVORI EDILIZI di seguito elencati:

- Fornitura e stesura di autolivellante cementizio strutturale dato in opera con spatola, previo trattamento della superficie con idoneo primer, nelle due sale danza grandi del plesso di Via Dell'Arsenale, 62 di Palermo.

Art. 3: ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori edilizi che fanno oggetto del presente contratto, dovranno essere effettuati, consegnati e collaudati entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del presente contratto.

La ditta Edill R. & GD S.r.L. non avrà alcun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per l'aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza possa verificarsi dopo la data dell'offerta.

L'attestazione della regolare esecuzione dei lavori non esonera comunque, la ditta fornitrice per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del controllo, ma vengano in seguito accertati.

Art. 4 – Durata

Il presente contratto ha la durata di 15giorni dalla data della sua sottoscrizione

Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto all'esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta presentata in data 01/03/2019, in € 3.120,00, oltre IVA.

Il pagamento per il servizio sopra descritto, sarà effettuato esclusivamente, tramite bonifico bancario e comunque:

- a) previa controllo di corrispondenza dei servizi offerti con le condizioni contrattuali concordate ed emissione di certificato di esatta esecuzione;
- b) previa rilascio di regolare fattura elettronica, con indicazione del numero C.I.G.
- c) previo controllo di regolarità contributive e fiscali secondo le norme vigenti.

Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

L'aggiudicatario si impegna a:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG n. **Z9C27616AF**);
- comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
- rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

Art. 7 Obblighi dell'esecutore del contratto

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, richiesta di preventivo, offerta, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 5.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli obblighi e gli oneri retribuzione, elementi accessori ed aggiuntivi da erogare al personale, oneri assicurativi, previdenziali, antinfortunistici, assistenziali ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività a "perfetta regola d'arte" e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

Sono a carico della Ditta tutti gli oneri per ogni qualsiasi danno che, per fatto proprio dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, potrà derivare all'Istituto, ai destinatari del servizio ed a terzi.

Si precisa che tutto il personale della ditta lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità della stessa.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto, sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei lavori previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente contratto.

La ditta si impegna inoltre all'impiego di personale esperto e qualificato nell'assoluto rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza D. Lgs 81/08 nei locali sede del liceo coreutico in Via dell'Arsenale Palermo (secondo piano), senza alcun costo aggiuntivo, nelle date che sarà concordata con l'Istituto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente contratto.

Sono altresì a carico della ditta:

1. tutti gli obblighi e gli oneri: retribuzione, elementi accessori ed aggiuntivi da erogare al personale, oneri assicurativi, previdenziali, antinfortunistici, assistenziali, ed ogni altro onere, nessuno escluso;
2. oneri per ogni qualsiasi danno che, per fatto proprio dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, potrà derivare all'Istituto, ai destinatari del servizio ed a terzi;

Si precisa che tutto il personale della ditta lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità della stessa.

La ditta è altresì obbligata ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le clausole che valgono ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori tenendo sollevato, in ogni caso, l'Istituto da ogni responsabilità civile e penale rispetto ai terzi, pertanto la stessa si obbliga all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare al rispetto del Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modificazioni.

Art. 8 - Inadempienze, ritardi e penalità

L'Istituto Magistrale Statale "Regina Margherita" si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza dei lavori eseguiti dall'affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella richiesta di preventivo, nell'offerta e nel presente contratto, l'Istituto Magistrale Statale "Regina Margherita", fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.,

comma 2, il termine di 15 gg entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Nel caso in cui l'affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione dei lavori, per cause ad esso imputabili, l'Istituto Magistrale Statale "Regina Margherita" avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, non imputabili all'Istituto Scolastico, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'affidatario dovrà corrispondere una penale pari al 2% del corrispettivo contrattuale.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l'affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 si fa presente che i dati personali forniti dalle ditte concorrenti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

Art. 10 Risoluzione del contratto – Recesso

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:

- La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;
- La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento dei lavori;
- La perdita, in capo all'appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- La violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'appaltatore;
- La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti.

Nel caso di risoluzione, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Art. 11 – Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.

Art. 12 – Definizione delle controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dei lavori e alla liquidazione dei compensi previsti e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di Palermo. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 13 – Disposizioni finali

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.
Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

il presente contratto viene redatto in originale e trattenuto in originale da ciascun contraente e pubblicato sul sito web della scuola "Amministrazione Trasparente" sez. "bandi di gara e contratti".

Letto, confermato e sottoscritto.

Edil R. & GD S.r.l.
Dott. Rera Girolamo

EDIL R & GD S.r.l.
L'Amministratore

